

**COMUNE DI OSTUNI
PROVINCIA DI BRINDISI
CONVENZIONE**

TRA IL COMUNE DI OSTUNI E L'ASSOCIAZIONE VOLONTARI "SEROSTUNI"

PER SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO

SU ALCUNE DELLE SPIAGGE DEL LITORALE DI OSTUNI

ANNO 2009

Tra il **Comune di Ostuni**, con sede legale in Ostuni (Br) alla Piazza della Libertà, n. 67, codice fiscale 81000090746, in atto legalmente rappresentato dall'Ing. Roberto Melpignano, nato a Ostuni il 07.06.1956 il quale agisce, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000, in nome e per conto del citato Comune, nella qualità di Dirigente del IV Settore "Lavori Pubblici, Urbanistica ed Ecologia ed Ambiente" giusta decreto sindacale di nomina prot. n. 29138 del 11.12.2008 e succ. modifiche ed integrazioni presso la cui sede elegge domicilio, di seguito brevemente indicato con "Comune" e l'**Associazione Volontari "Serostuni" Servizio Emergenza Radio Unità Ausiliaria Volontaria della Protezione Civile**, con sede in Ostuni (Br) alla Via G. Rossetti, codice fiscale 90007010748, iscritta regolarmente al registro regionale delle organizzazioni di volontariato ex legge n. 266/91, in atto legalmente rappresentato dal sig. Biagio Nobile nato a Ostuni il 05.04.1954 e residente in Ostuni alla Via tenente F. Melpignano, 29, nella qualità di Presidente pro-tempore, elegge domicilio legale presso la sede della predetta Associazione in via G. Rossetti, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1197 del 15.07.2009 esecutiva a norma di legge.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO E AMMONTARE DEL SERVIZIO

Il presente disciplinare ha per oggetto l'affidamento di n 2 postazioni per il servizio di salvataggio nei tratti di spiaggia libera della costa ricadente nel territorio del Comune di Ostuni la prima spiaggia adiacente alla Torre mediovale di Torre Pozzelle, la spiaggia di Costa Merlata adiacente alla Darsena.

Il Comune riconosce all'Associazione come sopra generalizzata un contributo forfettario e complessivo di euro 10.000,00 (10.000,00) a copertura delle spese sostenute all'Associazione come sopra generalizzata.

Tale contributo coprirà le spese generali e quelle per il personale specializzato, materiali non forniti dalla Amministrazione Comunale compresa "l'installazione, il ricovero e la manutenzione delle attrezzature di proprietà del Comune concesse in comodato d'uso e/o custodia, oneri relativi al personale, assicurazioni, formazione, ecc. .

Potranno essere rimborsate all'Associazione eventuali spese non previste, previa richiesta da parte della stessa unitamente a dettagliata rendicontazione da inviare all'Amministrazione Comunale.

La liquidazione di detto contributo sarà rateizzata come di seguito indicato: entro sette giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione 5000,00.euro, (cinquemila) la rimanente somma 5000,00.euro, (cinquemila) entro sette giorni successivi alla presentazione del rendiconto delle spese sostenute nel corso della gestione .

ART.2 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO :

a) n. 2 Postazioni di avvistamento a terra complete di bandiere di segnalazione, avente competenza per territorio di arenile e relativo settore marino fronte spiaggia (come

stabilito dalle ordinanze balneari della Regione Puglia della competente Capitaneria di Porto);

b) posizionamento di boe di segnalazione obbligatoria spazio acqua adibito alla balneazione in adempimento alle disposizioni di legge.

c) ogni postazione di avvistamento sarà presieduta da un Professionista del Salvataggio in mare per turno, in possesso di regolare brevetto in corso di validità rilasciato dalla Soc. Nazionale di Salvamento (S.N.S.)o della Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) - Sezione salvamento. Essa sarà corredata da manifesti riguardanti l'orario del servizio di Salvamento a mare, i numeri telefonici di emergenza e di pubblica utilità e dalla Ordinanza Balneare competente per territorio;

- Il B.D.S. (Bagnino di Salvataggio) avrà competenza per il settore di arenile e relativo

spazio acqua fronte spiaggia (stabilito dalla ordinanza b.) ed avrà in dotazione la seguente

attrezzatura:

- torretta di avvistamento;
- pattino di salvamento;
- zaino primo soccorso;
- binocolo;
- ricetrasmittente;
- boe rosse n.5 + 5 bianche;
- giubbino di salvataggio modello A;
- giubbino di salvataggio modello B;
- megafono;
- rullo +supporto+sagola m. 250 +anulare;
- bacheca
- pennone con bandiere (di colore bianco, rosso e giallo);
- fischietto;
- Apposito registro timbrato e vidimato in ogni sua pagina, ove dovranno essere annotati il nominativo del personale di servizio alla postazione, l'ora di inizio dell'attività, le condizioni meteorologiche marine in zona, il nominativo dell'operatore che trasmette e dell'operatore che riceve.

ART.3 MODALITA' DI ESECUZIONE E DURATA:

Al fine di consentire all'Associazione un efficace coordinamento di tutti i servizi da attivare nel corso del periodo di gestione del servizio, l'Associazione è tenuta a designare un proprio incaricato con compiti di coordinamento degli addetti al servizio, che deve essere reperibile in qualsiasi momento, anche fuori dell'orario di servizio. A tal fine dovrà fornire il nominativo dell'incaricato ed il numero di telefono di pronta reperibilità. Il suddetto incaricato è inoltre la persona con la quale l'Amministrazione Comunale e la Capitaneria di Porto si rapportano in merito ad ogni questione relativa al funzionamento del servizio affidato.

Il servizio dovrà essere svolto - anche nelle domeniche e festività - con doppio turno con i seguenti orari:

dalle ore 9,00 alle ore 13,00

dalle ore 15,00 alle ore 19,00

In caso di situazioni di rischio per la balneazione, derivanti da condizioni del mare particolarmente avverse o di altre circostanze non legate a fattori meteorologici, dovranno essere issate, sugli appositi pennoni, delle bandiere rosse, fermo peraltro l'obbligo di garantire il servizio di salvataggio con le modalità prescritte.

In presenza di situazioni di apparente gravità e comunque tali da far ritenere opportuno l'intervento di personale specializzato, allertare immediatamente il servizio 118 e la Capitaneria di porto e le forze dell'ordine se necessario.

ART. 4 - CONDIZIONI DEL SERVIZIO

Con l'accettazione del servizio, l'Associazione dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione del servizio secondo i migliori precetti e in particolare:

- a) - di avere preso conoscenza e di accettare le condizioni generali e particolari del presente servizio.
- b) - di avere a disposizione tutti i mezzi rispondenti alle caratteristiche richieste, e che le postazioni di soccorso inclusi i materiali a nolo siano rispondenti agli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori.
- c) - che sono a carico dell'Associazione i contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi dovuti per il personale;
- d) - di avvalersi esclusivamente di personale in possesso di brevetto rilasciato dalla Soc. Nazionale di Salvamento (S.N.S.) o della Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) - Sezione salvamento;

L'Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nel corso della durata del servizio, tutte quelle varianti, qualitative e quantitative, che riterrà più opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia del servizio. Di contro, l'Associazione non potrà in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa, anche se di dettaglio. Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benessere del Responsabile del servizio, potrà essere ordinata la eliminazione a cura e spese della Associazione, salvo il risarcimento dell'eventuale danno alla Amministrazione.

ART. 5 SORVEGLIANZA

L'Associazione esercita la sorveglianza necessaria a garantire la scrupolosa osservanza delle norme di comportamento (compresi ove previsti i divieti) prescritti dalle ordinanze vigenti della Capitaneria di porto e Regione Puglia e più in generale le norme della corretta e civile convivenza tra le persone. In tutti i casi in cui si verificano incidenti di qualsiasi natura, risse tra bagnanti o altre situazioni di turbativa dell'ordine pubblico, il personale di assistenza bagnanti è tenuto a chiedere l'immediato intervento delle forze dell'ordine.

ART. 6 - OSSERVAZIONI DELLE LEGGI, DEL REGOLAMENTO E DEL DISCIPLINARE

Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente disciplinare, la esecuzione del servizio è soggetta alla osservanza di tutte le norme vigenti in materia.

L'Associazione si assume, in piena e libera autonomia, ogni onere e responsabilità per l'utilizzo delle attrezzature per l'espletamento delle attività di cui sopra. Si precisa inoltre che l'attività svolta dall'Associazione attraverso i suoi appartenenti non si configura come sostitutiva di quella del personale dipendente dall'Amministrazione comunale e tra i volontari dell'Associazione ed il Comune non si instaura alcun rapporto di lavoro subordinato e/o autonomo, così come contemplato nella legge 11 agosto 1991, n. 266. L'Associazione dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori dipendenti .

L'Associazione ha l'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa mediante compagnia

assicurativa di rilevanza nazionale a favore dei propri aderenti che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di cui al citato articolo 4, nonché per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza delle stesse attività, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità, anche di natura solidale, per danno o incidenti che, anche *in itinere*, dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle prestazioni di cui trattasi

L'Associazione si impegna a provvedere direttamente a proprie cura e spese al mantenimento in piena efficienza delle proprie attrezzature ed a dotarsi di ogni dispositivo prescritto per la sicurezza dei propri aderenti e per la prevenzione di possibili incidenti

ART. 7 RINVIO

Per quanto non specificatamente previsto dal presente , vanno osservate le disposizioni dettate in materia di codice civile.

ART. 8 Le parti convengono, di comune accordo, che il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso e le relative spese saranno a carico di chi ne chiede la registrazione.

ART. 9 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto, non risolvibile in via amministrativa, sarà devoluto alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Vengono conservati agli atti di ufficio, debitamente sottoscritti dalle parti in segno di piena conoscenza e accettazione integrale e costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegati, determinazione n. 1197 del 15.07.2009 e le polizze sopra descritte .

PER IL COMUNE

PER L'ASSOCIAZIONE.....